

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1442}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERRA, TRIVA, VENTUROLI, LA BELLA, ABBIATI DOLORES, ASTOLFI MARUZZA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, BIANCHI ALFREDO, CHIOVINI CECILIA, de CARNERI, DI GIOIA, JACAZZI

Presentata il 21 dicembre 1972

Disposizioni concernenti gli aiuto dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo trova la sua ragion d'essere in una esigenza di giustizia ed equità nei riguardi della categoria degli aiuto dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura che, in relazione alle vigenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 sull'ordinamento dei servizi ospedalieri, non possono essere inquadrati fra i « primari » pur avendo svolto spesso per anni, all'interno degli ospedali, mansioni di direzione sanitaria che sono proprie dei primari.

È a noi tutti noto che tale anomala categoria si è venuta formando, in via di fatto, poiché in numerosi ospedali la direzione di servizi di notevole importanza — spettante a norma di legge ai primari — è stata affidata ad aiuto sanitari che sono stati qualificati « aiuto dirigenti ».

Non è il caso di soffermarsi sui motivi che hanno spinto le amministrazioni ospedaliere

ad adottare tali provvedimenti, basta soltanto ricordare che la utilizzazione di tale personale medico a livello dirigenziale ha prodotto, per gli ospedali, notevoli benefici e sul piano economico, poiché prestazioni qualitativamente pari a quelle dei primari non hanno avuto adeguato trattamento retributivo; e sul piano dell'efficienza stessa dei servizi che ha ricevuto un notevole impulso dall'impegno e dalla capacità professionale degli « aiuto dirigenti ».

In tale situazione anomala si trovano alcune centinaia di « aiuto » che, pur svolgendo in via di fatto le mansioni proprie dei primari non possono usufruire dei benefici giuridici ed economici spettanti a questi ultimi.

In occasione dell'approvazione della legge di riforma ospedaliera, il legislatore avrebbe dovuto stabilire definitivamente la giusta collocazione degli aiuto dirigenti, sanando così una situazione di fatto ormai consolidata. Poiché tale iniziativa a suo tempo non è stata

presa, è necessario ed urgente provvedere ad una sanatoria per riconoscere i legittimi diritti degli aiuto dirigenti eliminando così una situazione di incertezza giuridica, e ciò anche in vista di una regolamentazione organica e definitiva che deve essere data alla materia dei pubblici concorsi ospedalieri.

Il testo della presente proposta di legge è stato, nella quinta legislatura, prima vagliato e concordato in sede di comitato ristretto e poi approvato in sede legislativa soltanto dalla Commissione sanità della Camera dei deputati, *iter* poi interrotto dall'anticipato scioglimento delle Camere. Con tale proposta di

legge si mira pertanto a riconoscere i diritti di tutti quei sanitari che si trovano nelle condizioni sopra descritte ed altre analoghe, eliminando elementi di confusione e di sperequazione fra le varie situazioni del personale sanitario ospedaliero, dando la possibilità a coloro che ne hanno i requisiti di essere promossi al primariato, riconoscendo in tal modo giuridicamente una consolidata situazione di fatto, dando altresì a tutti gli interessati la possibilità di utilizzare, ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, i periodi di servizio prestato anche se fuori ruolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di un servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato l'anzianità di laurea e di servizio ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita a un primario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, assumono la qualifica di primari, non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca il posto.

ART. 2.

I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di sezione autonoma di diagnosi e cura, che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 1, qualora la sezione medesima all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, avesse i requisiti di posti letto e di attrezzature per la trasformazione in divisione, assumono la qualifica di primario non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca la divisione e il relativo posto di primario.

ART. 3.

Ai soli fini della partecipazione a concorsi di assunzione, il servizio prestato con le qualifiche di cui ai precedenti articoli, ancorché non di ruolo, deve essere valutato come se fosse stato prestato con la qualifica di primario di servizio o di sezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.